



## Deliberazione della Giunta Comunale

### n. 56 del 12/02/2021

**Oggetto:** MANIFESTAZIONI DI VENDITA SU AREA PUBBLICA DI OPERATORI NON PROFESSIONALI - DISPOSIZIONI PROVVISORIE E SPERIMENTALI.

L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di Febbraio, alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>1</b>	<b>SALVETTI LUCA</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>2</b>	<b>CAMICI LIBERA</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>3</b>	<b>CEPPARELLO GIOVANNA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>4</b>	<b>VIVIANI SILVIA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>5</b>	<b>GARUFO ROCCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente (videoconferenza)</b>
<b>6</b>	<b>LENZI SIMONE</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>7</b>	<b>RASPANTI ANDREA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>8</b>	<b>FERRONI VIOLA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>9</b>	<b>SIMONCINI GIANFRANCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>10</b>	<b>BONCIANI BARBARA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste il Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la L.R. Toscana n. 62 del 23.11.2018 “*Codice del Commercio* è stata recentemente integrata e modificata con la L.R. Toscana n. 68 del 23 luglio 2020 che, in particolare, all'art. 40 denominato “Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario” prevede:

*co. 1 La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.*

*co. 2 Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, oltre agli operatori abilitati all'esercizio su aree pubbliche, possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società regolarmente costituite iscritti nel registro delle imprese;*

*co. 3 Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.*

**Ai sensi di questo articolo non sono ammessi, pertanto, a partecipare alle predette tipologie di manifestazioni commerciali gli hobbisti o Operatori dell'Ingegno.**

**Visto** l'art. 40-bis della L.R. 68/2020 "Mercatini degli Hobbisti" che sana la lacuna normativa nel settore e che introduce per queste categorie di operatori le seguenti prescrizioni:

*co. 1 nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00 per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.*

*co. 2 Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.*

*co. 3 Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.*

*co. 4 Ai fini del rilascio del tesserino, l'hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).*

*co. 5. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.*

*co. 6. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:*

*a) le generalità e la fotografia del partecipante ;*

*b) un numero pari di spazi per la vidimazione non superiore a sei.*

*co. 7. Il tesserino deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.*

*co. 8. Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.*

*co. 9. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.*

*co. 10. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 11.*

Considerato che il Comune di Livorno ha avviato la procedura di tesseramento e che la stessa è tuttora in corso;

Considerato che resta di competenza Comunale la programmazione delle iniziative e ritenuto, nelle more della definizione dell'apposito Regolamento, di procedere ad approvare, come già fatto nel 2020, il calendario degli eventi per l'anno 2021 avviando la nuova procedura, previa apposita informativa alle Associazioni interessate.

Visto:

- l'art. 32 della Legge Regionale Toscana in materia di commercio n. 62/2018 e s.m.i. che definisce, alle lettere j bis) e j ter), gli hobbisti e i mercatini degli hobbisti nei termini di seguito riportati:  
*j bis) per hobbisti, gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40 bis;*  
*j ter) per mercatini degli hobbisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti di cui alla lettera j bis);*

Ritenuto al fine di garantire il rispetto delle normative Regionali sopracitate di procedere ad avviare la programmazione delle iniziative di cui trattasi per l'anno 2021, con le seguenti modalità:

- le iniziative riservate a hobbisti e mercatini dell'ingegno saranno al massimo 15, e ciascun soggetto organizzatore non potrà richiedere complessivamente più di n. 3 manifestazioni nel corso dell'anno 2021, per una durata massima di 2 gg ciascuna (per un totale di 30 giorni annui complessivi);
- restano escluse dal limite numerico sopra indicato esclusivamente le manifestazioni e gli eventi collaterali promossi e/o organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale, o da Enti da essa partecipati (ad es. Effetto Venezia);
- le aree di svolgimento saranno le seguenti: Piazza XX Settembre, Piazza Attias, Via della Madonna, Viale Italia, Piazza della Repubblica;
- per quanto riguarda, nello specifico, Piazza Cavour, si ritiene opportuno escludere l'utilizzo di tale Piazza per manifestazioni commerciali e/o di operatori dell'ingegno ed altro, riservando comunque la possibilità di svolgervi eventi di promozione turistica, culturale e sportiva di rilevanza e interesse per la città concordate con l'Amministrazione;
- gli Hobbisti e gli Operatori dell'Ingegno presenteranno la domanda tramite gli Organizzatori nel periodo che sarà indicato nell'apposito il bando da approvarsi a cura degli uffici competenti

Considerato che l'art. 40 bis della L.R. 68/2020 stabilisce:

- l'obbligo per gli hobbisti di un tesserino di riconoscimento della durata di un anno dalla data del rilascio, all'interno del quale saranno apposte fino a 6 vidimazioni per la partecipazione alle manifestazioni sul territorio regionale;

- che ciascun hobbista consegni al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco deve contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.

Ritenuto di stabilire che, in applicazione della suddetta normativa, debba essere l'organizzatore dell'evento a presentare, prima del rilascio della concessione di suolo pubblico, il tesserino dei soggetti partecipanti per la vidimazione;

Atteso che gli eventi inseriti all'interno della presente programmazione per l'anno 2021 potranno realizzarsi esclusivamente nel caso in cui le future disposizioni nazionali in materia anti Covid-19 lo consentano;

Visti gli allegati pareri di cui l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c.4, del D. Lgs.267/2000;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l'immediata esecutività;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa, da considerare parte integrante e sostanziale delle presente delibera,

- 1) di stabilire che le iniziative dell'anno 2021, riservate a hobbisti e mercatini dell'ingegno, saranno al massimo 15 e che ciascun soggetto organizzatore non potrà richiedere complessivamente più di n. 3 manifestazioni per una durata massima di 2 gg ciascuna (per un totale di 30 giorni annui complessivi);
- 2) di escludere dal limite di cui al punto 1. esclusivamente le manifestazioni e gli eventi collaterali promossi e/o organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale, o da Enti da essa partecipati (ad es. Effetto Venezia);
- 3) di approvare l'allegato calendario relativo alle date preindicate per lo svolgimento delle manifestazioni riservate a hobbisti e mercatini dell'ingegno;
- 4) di dare atto che le aree di svolgimento saranno le seguenti: Piazza XX Settembre, Piazza Attias, Via della Madonna, Viale Italia, Piazza della Repubblica;
- 5) di escludere l'utilizzo di Piazza Cavour per le manifestazioni commerciali e/o di operatori dell'ingegno ed altro, riservando comunque la possibilità di svolgervi eventi di promozione turistica, culturale e sportiva di rilevanza e interesse per la città concordate con l'Amministrazione;

- 6) di stabilire che gli Hobbisti e gli Operatori dell'Ingegno presenteranno la domanda tramite gli Organizzatori nel periodo che sarà indicato nell'apposito bando da approvarsi a cura degli uffici competenti;
- 7) di dare atto che la partecipazione dei singoli operatori alle varie iniziative (ad esclusione di quelle su richiesta dell'Amministrazione Comunale e/o da lei patrocinata), in attuazione dell'art. 40-bis della L.R. 68/2020 è subordinato al possesso da parte di ciascuno degli stessi del tesserino di riconoscimento della durata di un anno dalla data del rilascio, rilasciato dal Comune di Residenza, all'interno del quale saranno apposte fino a massimo 6 vidimazioni annue per la partecipazione alle manifestazioni sul territorio regionale;
- 8) di dare atto altresì, che prima della partecipazione, l'Organizzatore dovrà presentare l'elenco dei partecipanti con i relativi tesserini per l'apposizione della vidimazione da parte dell'Ufficio Polizia Amministrativa e che a ciascun tesserino dovrà essere allegato l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare con la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico;
- 9) di stabilire che gli eventi inseriti all'interno della programmazione per l'anno 2021 potranno realizzarsi esclusivamente nel caso in cui le future disposizioni nazionali in materia anti Covid-19 lo consentano;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
- 11) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale  
Massai Maria Luisa

Il Sindaco  
Luca Salvetti

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 931b79c64ccc665f6c92f8e35b384635db881ed5c1bae480cddf6d73b9874a5f

### Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

MARIA LUISA MASSAI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.56/2021

Data: 12/02/2021

Oggetto: MANIFESTAZIONI DI VENDITA SU AREA PUBBLICA DI OPERATORI NON PROFESSIONALI -  
DISPOSIZIONI PROVVISORIE E SPERIMENTALI



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=95ec214d76b5d981\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=95ec214d76b5d981_p7m&auth=1)

ID: 95ec214d76b5d981